

FOCUS Sovranità in polvere. Esercizi sperimentali per una dottrina dello Stato in Deleuze

Carmine De Angelis

1.

La teoria giuridica e politica deleuziana ha indubbiamente un fascino nascosto ed è, tuttavia, poco sedimentata nel campo della teoria del diritto e della dottrina giuridica. Complice, soprattutto, l'inafferrabilità dei temi, il disinteresse rispetto alle condizioni e le circostanze delle riflessioni decostruttive in campo giuridico. È innegabile che le considerazioni riguardo al divenire-rivoluzionario, che non ha a che vedere con i risultati concreti sul piano giuridico di un'azione ma con le possibilità di sperimentazione insite nelle pratiche creative, possono costituire una regola o un criterio di giudizio¹.

L'utilizzo della sperimentazione di Deleuze nella teoria e nella dottrina dello Stato può apparire un'ipotesi avventata, ma se colta come atto sperimentale non può che essere propizia di risultati, almeno decostruttivi di categorie sedimentate. Il processo del divenire deleuziano opera nella molteplicità del reale e si presenta come un costruttivismo.

Nel campo della dottrina dello Stato partire da Deleuze vuol dire non "aspettarsi" risultati, ma esercizi di *sottrazione*, di *deterritorializzazione* rispetto a delle identità, alle dogmatiche e alle stesse categorie concettuali della teoria politica e giuridica².

L'ipotesi di tale esercizio abbozzato nel presente saggio è quella di operare per esercizi di *sottrazione*, attraverso un linguaggio "minoritario" (non necessariamente riferito ad una minoranza) che scardina

¹ Cfr. A. Busdon, *Lettera di mille Plateaux*, in "Aut-Aut", n. 187-188, 1982, p. 151.

² Cfr. G. Deleuze, *Instincts et institutions*, Hachette, Paris 1955; trad. it., *Istinti e istituzioni*, Mimesis Eterotopia, Milano 2002, p. 43.

il “delirio del maggiore” (sistema di costanti). Ciò significa analizzare le categorie, alcune, del diritto attraverso il divenire, ossia “un divenire-altro della lingua”, una minorazione della lingua minore, un delirio che la porta via, una linea stregata che fugge dal sistema dominante”³.

Molte delle categorie giuridiche possono, pertanto, essere viste come dispositivi di centralizzazione, omogeneizzazione, funzionali all’ordine costituito e al suo apparato di poteri e saperi: lingua di Stato. Il linguaggio “minore” è invece una tensione motrice, che spinge, deterritorializza, uscendo dalle significazioni ordinarie e standardizzate, creando spazi per il divenire sociale.

“Deterritorializzare” il giuridico, allora, equivale a mostrare tanto le sue linee di fuga, quanto i suoi blocchi. Anticipare ciò che non si vede (ancora), il “nascosto” che soggiace alla grammatica maggiore⁴.

È il campo giuridico ad essere la materia espressiva della letteratura minore⁵. La realtà statuale è paradossale: ci troviamo in uno spazio dell’ordine e i luoghi sono quelli delle regole, così come i personaggi (almeno apparentemente) sono fattispecie normative.

In questo modello ordinativo vi è rappresentazione, uso simbolico o metaforico.

L’uso intensivo del linguaggio giuridico è una pura congiunzione di flussi (che possono essere di qualsiasi genere: monetari, giuridici, sociali, etc.), un *concatenamento*, ovvero l’unione frammentaria di termini di diversa natura. Un concatenamento di *stati di cose* e di *enunciati* che permettono la congiunzione degli elementi e li aprono all’utilizzo funzionale della strategia dell’ordine⁶.

La lingua dello Stato è territorializzata, si localizza su un senso, è fatta di sedimentazioni. Uso intensivo e significativo di rappresentatività che funziona come analisi sociale (codificata), come montaggio, articolazione delle grammatiche maggiori.

³ Cfr. G. Deleuze, *Critica e clinica*, Cortina Editore, Milano 1997, pp. 15-16.

⁴ G. Deleuze, F. Guattari, *Kafka. Per una letteratura minore*, Quodlibet, Macerata 1996, p. 30.

⁵ Al riguardo cfr. G. Deleuze, F. Guattari, *Che cos’è la filosofia?*, Einaudi, Torino 1996.

⁶ Cfr. G. Deleuze, C. Carnet, *Conversazioni*, Feltrinelli, Milano 1980, p. 81.

2.

Partire da un metodo decostruttivo in chiave giuridica vuol dire “smontaggio”, attuato paradossalmente dal *concatenamento*, che mostra congiunzioni di elementi apparentemente indipendenti e funge da decodificatore del campo sociale, processo interminabile⁷. Si prenda il saggio su Kafka, di Deleuze e Guattari: esso si propone di mostrare il funzionamento dell’apparato kafkiano, liberandolo dalle interpretazioni simboliche, allegoriche o edipiche e infantili. L’interesse dei due, d’altronde, che è sempre stato rivolto al “come funziona”, alle connessioni e ai concatenamenti, è il reale, il Divenire (altro), inteso come un movimento continuo *tra* le cose. Il movimento è compreso tra le territorializzazioni, le riterritorializzazioni e le determinazioni, tutte reciprocamente implicate. Il gioco del senso non è la metafora o la metonimia, è la metamorfosi, che corrisponde ad un processo d’intensità differenziale che “fonda” l’immagine del Divenire.

Il Divenire è *differenza d’intensità*, come mutui scambi tra gli esseri in concatenamenti che possono essere bloccati o fluidi; ma ogni blocco ha in sé potenziali linee di fuga, e sono le linee degli elementi costitutivi degli eventi. Esse non hanno soggetto né oggetto, non sono storiche, salvo il ricadere nella storia allorché entrano in contatto con un *apparato di Stato*.

È questo il funzionamento della filosofia deleuziana: essa si presenta come un costruttivismo, che ha che vedere con concetti che non rimandano a un qualcosa da rappresentare, a una qualche corrispondenza con il reale, ma ad un continuo concatenarsi di pensieri contingenti, ossia non connessioni secondo un ordine preordinato⁸. Il

⁷ Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, *Kafka. Per una lettura minore*, op. cit., pp. 84-86: «La scrittura ha una doppia funzione: trascrive in concatenamenti e smonta i concatenamenti stessi, ma le due operazioni non ne costituiscono in realtà che una sola (...) Il concatenamento, infine (...) vale solo per lo *smontaggio* che opera della macchina e della rappresentazione e, funzionando attualmente, funziona solo in e attraverso il proprio smontaggio (...) Questo metodo di smontaggio attivo non passa per la critica, che appartiene ancora alla rappresentazione (...) Opera in un virtuale già reale senza essere attuale (...) È un procedimento molto più intenso d’ogni critica».

⁸ Cfr. G. Deleuze, *Differenza e ripetizione*, Cortina Editore, Milano 1997.

movimento apparente è quello della trascendenza, la Legge trascendente si rivela nella sua immanenza. La legge avrà così un altro aspetto: *anti-legge*, deterritorializzazione assoluta, linea di fuga continua, adiacente rispetto a tutti i segmenti, non Stato⁹.

Per Deleuze non è strutturabile una teoria dello Stato, perché il movimento della teoria decostruttiva è *fuga*, oscilla tra *piani di consistenza* e *piani di organizzazione*, tra linee e segmenti, *molecolare* e *molare*, in un unico movimento che è la *Giustizia*.

La Legge trascendente di Deleuze è presentata come *materia non formata e funzioni non formali* (*philum* e diagramma). Lo Stato è *diagramma*, campo di immanenza nel quale, in un particolare momento dato, si costituiscono dei concatenamenti (che danno delimitazioni e aprono agli stati del desiderio), si tracciano le loro linee di fuga, ugualmente anch'esse come determinazioni collettive e storiche.

Il linguaggio dello Stato è, invece, potere, non desiderio, concrezione, non aspirazione creativa, blocco in un dato momento storico, non flusso. Il cittadino e i suoi diritti sono altro che ingranaggi della macchina Stato, materiali in rapporto ai dispositivi di potere che creano i propri meccanismi e meccanizzati, oppressori e oppressi, efficienza. E ciò non ha a che fare con la pienezza dell'umano. Il non Stato, nella teoria di Deleuze, è desiderio, concepito come immanente, senza nessuna trascendenza che lo determini¹⁰. Esso è produzione di reale, di sociale: *esercizio di concatenamento*.

La dottrina giuridica di Deleuze si autoriproduce in concatenamenti, nell'invenzione sociale, in una sorta di creatività istituzionale. Essa si esercita su di sé, desiderio che gode e pervade di sé il reale. È per questo che ogni relazione sociale può dirsi "polivocità" pervasiva; da ciò la sua irrepresentabilità, vizio amorfo dell'Istituzione formale.

Istituzione: tale termine costituirà una costante nell'arco dell'opera deleuziana, diretta ad una critica della legge statutale¹¹. La stessa legge

⁹ Ivi, pp. 105-106.

¹⁰ Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, *L'anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia*, Einaudi, Torino 1975, p. 29.

¹¹ L'analisi dell'Istituzione prefigura il percorso filosofico di Deleuze riguardo al desiderio; esso è un processo continuo e illimitato di apertura al possibile basato sulla positività e l'affermazione, e non sulla negatività e la mancanza.

è intesa come una limitazione delle azioni, mentre l'istituzione come mezzo di soddisfazione possibile delle tendenze della mente divenuta natura¹².

Mentre le forme statuali sono concrezioni storiche del desiderio, prese in un dato segmento; il *Rizoma*¹³ costituisce il modello esemplare di ciò che viene detta la *sperimentazione politica immanente*, concatenamenti reali che producono realtà. In tal senso la concezione giuridica di Deleuze si definisce più per le linee di fuga (molecolari) che per i suoi blocchi-segmenti (molari); il pensiero giuridico va in direzione della sperimentazione immanente e i grandi apparati di potere istituzionale sono visti come *apparati di cattura*, cattura di flussi, energie.

La *Legge*, la *Sovranità* sono dell'ordine molare, sono le forme che canalizzano il desiderio, lo stratificano in strutture segmentarie, senza che per questo esso cessi di divenire e di provocare scosse negli apparati stabiliti. Questo è il fulcro dei processi di trasformazione sociale, dove il problema del giuridico non è quello di acquisire un diritto (inclusi in apparato), ma di non perdere la propria potenza rivoluzionaria, che si esprime con la capacità di fare alleanze e modificare gli apparati.

Il movimento territorializzazione-deterritorializzazione non appartiene ad una linea o ad un segmento, ma è il movimento stesso degli incontri, il movimento eversivo del desiderio, il suo libero fluire, il suo campo d'immanenza. Il nuovo *Panopticon*, ovvero lo Stato moderno, si esercita in modo costante, attraverso categorie, regole, condotte: osservazione dell'osservazione, *società di controllo*¹⁴.

¹² In tal senso si veda il saggio di Deleuze su Hume, Cfr. G. Deleuze, *Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume*, Cappelli, Bologna 1981.

¹³ La visione del Molteplice rifiuta le cosiddette strutture arborescenti del pensiero, caratterizzate da ordinamenti che danno conto delle possibilità di connessioni tra i vari piani, si precisa a favore del *Rizoma*, che è l'immagine di un mondo molteplice, fatto di strati, piani, linee, con possibilità di connessione non determinate. Si veda in tal senso G. Deleuze, F. Guattari, *Millepiani. Capitalismo e schizofrenia*, 4 voll., Castelvecchi, Roma 1996-1997, sez I, p. 11.

¹⁴ G. Deleuze, *Pourparler*, Quodlibet, Macerata 2000, pp. 237-238.

3.

Una inesauribile, quanto mai inestricabile, alternatività allo Stato: è questa la controversa visione di Deleuze.

Lo Stato della Modernità non è fondato su alcun principio. Esso è il principio primo, oggetto di volontà, privo di contenuto. Più che regola costitutiva della società, esso è inesauribile senso di colpa: l'uomo costruisce una ragione di Stato solo come un processo di adeguamento e di descrizione di strutture segmentarie, *esercizio di concatenamento*. Possiamo quindi comprendere una vera e propria opera di decostruzione della falsità.

In Deleuze la sperimentazione politica e giuridica dello Stato è canalizzare gli apparati di cattura, istituzionali o meno. La legge, la Sovranità, in quanto apparati molarari, catturano e traducono nei loro stessi termini i flussi molecolari, e possono esistere solo presupponendo un *fuori*, regnando su un *fuori*, che vanno successivamente ad interiorizzare e canalizzare di continuo il desiderio, stratificandolo in strutture rigide e segmentarie¹⁵. Il problema, invece, per “l'esercizio deleuziano” è quello di non perdere la propria potenza rivoluzionaria, ossia la capacità di modificare e premere sugli apparati stabiliti, e di non lasciarsi incorporare, come una minoranza alle prese con le rivendicazioni di un diritto.

Detto ciò, si può sostenere che non vi sia in Deleuze un luogo definito del *giuridico*: esso è non localizzabile, ma divenire. Lo spazio giuridico è apertura a quel gioco del reale che è differenza d'intensità e molteplicità, ossia potenza della Ripetizione come ripetizione della Differenza.

¹⁵ Si noti una sottile somiglianza di tali apparati con quelli sistemici di Luhmann: *in specie*, al modo in cui i sistemi, dall'acquisizione di rumori ambientali, selezionano input problematici e codificano (mediante programmi condizionali) tali input in senso sistemico dal quale trarre autopoiesi e autoriproduzione. I sistemi, tuttavia, non si differenziano mediante un rapporto *dentro* e *fuori*: essi sono l'unità della differenza (sistema-ambiente), non giocano nella reciprocità duale ma si moltiplicano in tale paradosso costitutiva (unità della differenza). Cfr. N. Luhmann, R. De Giorgi, *Teoria della società*, Franco Angeli, Milano 1993 e per una letteratura critica si veda C. De Angelis, *Dal conflitto al paradosso. Profili delle teorie sociali del diritto*, Elio Sellino Editore, Avellino 2005.

L'*Apparato di Stato* non può costruirsi mai come il *nòmos* deleuziano. L'apparato di Stato rappresenta, in tal senso, un sistema di codificazione e controllo del movimento, ha bisogno di conferire funzioni ed identità, e tramite ciò canalizza desiderio, sia che lo proietti verso la famiglia che verso lo Stato, o il mercato. Va, tuttavia, precisato che il *nòmos* di cui parla Deleuze non è quello tripartizzato di Carl Schmitt, ovvero quello dei suoi tre significati di *prendere/conquistare*, *spartire/condividere*, *coltivare/produrre*¹⁶, bensì è *norma di un territorio deterritorializzato*, una distribuzione senza proprietà, confini, misure di quanti in essi si distribuiscono. E, allora, *nomos* è allocazione dei corpi, degli esistenti, *nòmos* rimanda al verbo *némo* (far pascolare), termine che solo posteriormente implica spartizione di terra, solo successivamente precisa confini, limite, proprietà: «il *nomos* designa innanzi tutto un luogo di occupazione, ma senza limiti precisi (per esempio, l'estensione attorno a una città). Donde anche il tema del nomade»¹⁷.

In Deleuze lo Stato è, pertanto, uno spazio privo di centro, di una divisione, di un obbedire: è da intendersi come progetto dialettico, rizomatico, multiforme. Uno spazio che si contrappone alla sua declinazione distorta, quella in cui l'uomo politico o giuridico è quello della impersonalità della forma, della ripetizione dell'identità, dell'"esorcizzazione" della differenza. Compito della nuova forma giuridica

¹⁶ Cfr. C. Schmitt, *Le categorie del politico*, il Mulino, Bologna 1972, pp. 297-298: «Il sostantivo greco *nomos* deriva dal verbo *nemein* (...). *Nemein* significa in primo luogo *prendere/conquistare* (...), in tal senso il primo significato di *nomos* deve essere diretto ad un *Nehmen* (prendere) (...). *Nomos* quindi significa prima di tutto l'appropriazione (*Nahme*). *Nemein* significa, in secondo luogo, *spartire/dividere* (*Teilen*). Il sostantivo *nomos* significa, quindi, in seconda istanza, l'azione e il processo del dividere e del distribuire, un giudizio (*Ur-Teil*) ed il suo risultato. Il primo significato del *nomos* come appropriazione è caduto in abbandono da lungo tempo nella scienza giuridica. Al contrario questo secondo significato di *nomos* come prima, fondamentale procedura di divisione e di distribuzione, di *divisio primaeva*, non è mai dimenticato da nessuno dei grandi cultori del diritto (...). *Nomos* è dunque, in secondo luogo, diritto nel senso della parte che ciascuno ha, il *suum cuique* (...). *Nemein* significa in terzo luogo *coltivare/produrre* (*Weiden*). È questo il lavoro produttivo che normalmente è fondato sulla base della proprietà (...). Questo terzo significato di *nomos* acquista il suo mutevole contenuto dal tipo e dal modo di produzione ed elaborazione dei beni».

¹⁷ Cfr. G. Deleuze, *Differenza e ripetizione*, op. cit., p. 54.

è quella di abbandonare ogni progetto anticipante differenza, che ricomponga in modo multiverso il desiderio e predisporre al fluttuante mondo nomade. Ciò equivale a dire che l'orizzonte politico-giuridico della visione di Deleuze presuppone una discontinuità e una disgiunzione tale da far aprire l'uomo a ciò che è il *Fuori*, l'*esteriorità*.

Nòmos è gioco di forze che si contaminano e non si affettano o sminuzzano nei concatenamenti e nei blocchi di potere. Non vi è Stato ma Dismisura¹⁸, intesa come superamento della declinazione di potere che canalizza in una determinata, nonché obbligata, direzione. Contro tale aberrazione l'esercizio teorico di Deleuze richiama al permanente *non detto*, mai definitivamente localizzato. Un significativo invito a pensare fuori, all'altro.

Al di là dell'inafferrabilità di tale proposta, essa ha la capacità di interrogare i concetti fondamentali per verificarne l'adeguatezza alla realtà in cui viviamo e la rispondenza a quella esigenza di partecipazione ai processi democratici.

In altri termini, una forte avocazione teorica delle poste in gioco e quindi un ripensamento dei paradigmi teorici tradizionali, senza lasciarsi trascinare nelle ideologie.

Per il giurista si tratta di operare uno sforzo di trasformazione dei paradigmi, comprendere i limiti storici e teorici. Per questo ogni esasperato richiamo ad un sentito di purezza, ad una presunta sacralità rischia di essere un alibi, una illusione, quasi una professione per una nutrita pattuglia di politici ed eminenti giuristi.

¹⁸ Ivi, p. 55.